Canone Rai ridotto da 90 a 70 euro. I nuovi importi dell’abbonamento Tv dovuto per il 2024

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 19) ha ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno in corso. Con risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate rende noti gli importi del canone per l’anno 2024 per le varie casistiche che possono presentarsi. Per i cittadini per i quali l’addebito del canone avviene nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Abolizione del canone RAI per gli over 75enni a basso reddito. Online i modelli per chiedere l'esenzione o il rimborso



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE TV AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega:
- come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso il modello per la Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 244 del 2007;
- quali sono i diritti che Le sono riconosciuti, così come stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale prevede un sistema di garanzie per tutelare i dati personali nel loro trattamento.

I dati personali che Lei ci comunica, quali ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale etc., sono oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che li utilizza per la gestione e la verifica dell'istanza di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). In assenza di tali dati non sarà possibile per l'Agenzia accogliere la richiesta di esenzione. L'indica-

Da oggi è disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello che i contribuenti **con più di 75 anni di età** e **con un reddito fino a 8mila** euro possono utilizzare per richiedere l'esenzione dal pagamento del canone tv. Un provvedimento del 4 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia ha approvato, infatti, la modulistica da utilizzare e le indicazioni operative da seguire per ottenere l'agevolazione. Con lo stesso provvedimento viene inoltre definito il nuovo modello di rimborso per coloro che, pur avendo diritto all'esenzione, avessero eventualmente già pagato il canone tv.

Chi può fare la richiesta di esenzione

La richiesta di esenzione può essere presentata dai cittadini che hanno **compiuto 75 anni** e che, nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione, hanno un reddito

familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 6.713,98 euro. **Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8mila euro**, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2018. Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione, utilizzando il modulo presente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

Cosa fare se l'importo è stato già pagato

Se, pur avendo diritto all'esenzione, il canone tv è già stato versato, è possibile richiedere il rimborso utilizzando l'apposito modulo approvato oggi. Con la stessa istanza può essere richiesta contestualmente anche l'esenzione dal canone.

A chi presentare la richiesta

L'istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta al seguente **indirizzo**: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it purché i documenti siano firmati digitalmente. Infine, tali richieste possono essere consegnate dall'interessato presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018)*

Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73137/2018: «*Modalità di attuazione delle disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso*

privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli approvati con il provvedimento del 4 aprile 2018, *prot. n.* 73137/2018 sostituiscono quelli allegati alla circolare dell'Agenzia dell'entrate 20 settembre 2010, n. 46/E.

Canone RAI 2018. Per la dichiarazione di non detenzione meglio anticipare i tempi

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.

Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l'anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea).

Canone Rai: le nuove modalità di riscossione mediante addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica

Con la circolare n. n. 29 del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi circa le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche, in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese elettriche le informazioni previste dal articolo 3, comma 1, del Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta) adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016.

Canone Rai. Sul sito delle Entrate nuove risposte alle domande più frequenti e nuovi esempi di compilazione della

dichiarazione di non detenzione

Il titolare di bed and breakfast è tenuto al pagamento del canone tv ordinario? No, perché già paga quello speciale. Questa, una delle domande alle quali l'Agenzia ha dato risposta nelle Faq (Frequently asked questions) aggiornate e pubblicate sul sito nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.
Da oggi, inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione. Infine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online.

Canone TV, dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Nel sito delle Entrate le risposte alle domande più frequenti

L'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando l'articolo 1, secondo comma, del R.D.L. n. 246/1938, ha introdotto una presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui

esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. In merito alla presentazione della dichiarazione di non detenzione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > sono disponibili le risposte alle domande più frequenti dei contribuenti e gli esempi di compilazione della dichiarazione.

l’Agenzia delle entrate

Canone Rai: pronto il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059 è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva. Utilizzabile esclusivamente dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione può essere presentata anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

Canone RAI. La presunzione di detenzione di un apparecchio TV non ha carattere retroattivo

Relativamente all'utilizzo "retroattivo" della presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo «nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica» introdotta dal comma 152, dell'articolo unico della legge di Stabilità 2016, ai fini dell'accertamento di annualità precedenti al 2016, l'Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione operi solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016. Questa è l'anticipazione del pensiero dell'Agenzia delle entrate data dal viceministro all'Economia, Enrico Zanetti, rispondendo nella VI commissione Finanze della Camera ad un'interrogazione parlamentare, la n. 5-07743 Paglia (di seguito riportata).